

Stefania Pacchi Stefano Ambrosini

**Diritto della crisi
e dell'insolvenza**

seconda edizione

Aggiornata al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Errata corrige pagina 158

Errata

[Nel caso in cui la proposta preveda di soddisfare i creditori prelatizi non integralmente, il debitore deve presentare anche la relazione di un professionista indipendente che attesti che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti dalla proposta del piano «in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali».]

corrigere

Quanto al caso in cui la proposta preveda di soddisfare i creditori prelatizi non integralmente, la bozza di decreto prevedeva che il debitore dovesse presentare anche la relazione di un professionista indipendente che attestasse che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, potevano essere soddisfatti dalla proposta del piano «in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali». Il d.lgs. n. 83/2022 nella versione definitiva ha invece espunto questo requisito.